



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Sezione Controversie di Lavoro III**

Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 3 maggio 2019 nella causa R.G. n. 9252/2019 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 cpc la APS spa, già in possesso di un Durc scaduto il 7.3.2019, ha convenuto in giudizio l'Inps e l'Inail per sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“emettere un provvedimento inaudita altera parte ordinando agli Enti previdenziali INPS ed Inail, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., l'immediato rilascio in favore della Società ricorrente di attestazione Documento di regolarità Contributiva -DURC- “regolare”, per le ragioni tutte dedotte col presente atto, con decorrenza 8.03.19 o diverso periodo ritenuto di giustizia, adottando ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ed opportuno; - in via principale, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto sopra indicato, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto*



*opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, per l'effetto, ordinare agli Enti previdenziali INPS ed Inail, in persona dei rispettivi rapp.ti legali p.t. l'immediato rilascio in favore della Società ricorrente di attestazione Documento di regolarità Contributiva -DURC- "regolare", con decorrenza 8.03.19 o diverso periodo ritenuto di giustizia, per le ragioni tutte dedotte col presente atto; - in ogni caso, condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura."*

Lo stesso ricorso appare infondato.

La ricorrente lamenta il mancato rilascio del documento di regolarità contributiva DURC-regolare, pur ammettendo di avere ricevuto la notifica di alcuni avvisi di addebito il 9.2.2019. Questi non sarebbero stati pagati perchè riferiti ad obbligazioni contributive antecedenti la data di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo "con continuità aziendale" al dichiarato scopo di proseguire l'attività aziendale (13.11.2018, v. all. 3 al ricorso) ed il loro pagamento avrebbe determinato la revoca dell'ammissione alla procedura concorsuale.

In realtà l'Inps e l'Inail hanno agito nel pieno rispetto della legge, invitando la ricorrente a regolarizzare la propria posizione, perchè, in difetto, la definizione del documento sarebbe stata "non regolare".



La ricorrente ha invocato l'art. 3, lett b) del DM 30.1.2015 "la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di...sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative".

Ad avviso della Apa spa la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161 L.F. determinerebbe il divieto di eseguire i pagamenti per le obbligazioni sorte anteriormente alla proposizione del ricorso e per i creditori, per titolo o per causa pregressa, di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell'art. 168 LF, nel rispetto della *par condicio creditorum*; in altre parole dalla presentazione della domanda di concordato, anche con riserva *ex art. 161 comma sesto L.F.*, opererebbe una sospensione legale dei pagamenti con la conseguenza che dovrebbe attestarsi la regolarità contributiva anche nel caso in cui il piano, successivamente presentato, non preveda l'integrale soddisfacimento dei crediti previdenziali. Dovrebbe conseguentemente darsi continuità a quell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale l'intervento di una procedura concorsuale comporta l'automatica esclusione della necessità del pagamento dei crediti contributivi sorti anteriormente all'apertura della procedura, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 3 comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015 (tra le altre: Trib Cosenza, 19 dicembre 2012; Trib Siracusa, 2 ottobre 2013, Trib. Pavia, 20 dicembre 2014; Trib. Roma, 5 dicembre 2014; Trib. Savona, 24 settembre 2014).



In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, l'art. 168 L.F. precluderebbe l'esercizio o la prosecuzione di azioni esecutive da parte dei creditori per titoli anteriori al momento di apertura del concorso, coincidente con l'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese: dalla norma si ricaverebbe il generale divieto di pagamenti riferibili a detti crediti, nella pendenza della procedura di concordato, a salvaguardia del principio della *par condicio creditorum*.

Il ricorso si fonda quindi sul presupposto che vi sarebbe un divieto legale di effettuare i pagamenti, compresi quelli relativi ai contributi dovuti all'ente previdenziale (una sorta di sospensione legale) sanzionato con la revoca dell'ammissione alla procedura concorsuale.

Tale opinione non è però condivisibile.

Anzitutto, il decreto del 2015 non dice affatto che il solo fatto della procedura concorsuale e, anzi, la semplice domanda di apertura di questa, possa giustificare l'emissione di un DURC "regolare".

Come si è visto la ricorrente pretende di ricavare il principio dall'art. 3, lett b) del DM 2015 e dalla circostanza che la legge fallimentare vieterebbe persino il pagamento dei contributi dovuti per legge all'ente previdenziale, giungendo



ad affermare che opererebbe una sorta di "sospensione legale" dei pagamenti (di qualsiasi pagamento).

Ma, a parte il non corretto richiamo che i precedenti giurisprudenziali invocati da APS fanno alle norme che semmai operano solo limitazioni relative alle azioni esecutive intraprese dai creditori, appare assai arduo affermare che sarebbe vietato pagare i contributi all'Inps e all'Inail, in quanto atto diretto a frodare le ragioni dei creditori.

Dovendosi segnalare l'esistenza di pronunzie, anche recenti, della Corte di Cassazione che, di converso, rimarcano che: "Il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 l. fall., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 l.fall., soltanto le disposizioni degli articoli da 55 a 63 della medesima legge, sicché il pagamento di un debito preconcordatario deve ritenersi in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto "diretto a frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, comma 2, e revocabile in forza dell'art. 167, comma 2" (Cass. 7 giugno 2016 N° 11660, cui adde, in senso sostanzialmente conforme, Cass 2 ottobre 2008 N° 24476 e Cass.29 novembre 2005 n° 26063).



Inoltre, Cass. 19 febbraio 2016 nn 3324 e 3325 (tra le altre), hanno precisato che non tutti i pagamenti di debiti anteriormente sorti, anche ove eseguiti in difetto di autorizzazione, comportano senz'altro la non ammissione al concordato, essendo, per contro, ben possibile che il pagamento di crediti anteriori si risolva in un accrescimento, anziché in una diminuzione. della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e tenda dunque all'obiettivo del loro miglior soddisfacimento (citando, in via meramente esemplificativa, il pagamento di crediti di lavoro - che impedisce che sul capitale maturino ulteriormente interessi e rivalutazione monetaria - I pagamenti di utenze, eseguiti al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione del servizio, di prestazioni di manutenzione, di spese legali sostenute per difendere i beni dalla pretese avanzate da terzi, che risultano volti, direttamente o indirettamente, a conservare valore al patrimonio aziendale).

Non a caso, la giurisprudenza del Tribunale di Roma (v., tra le altre, ordinanza 19/5/2017 - in causa n.26355/2017 RG) ha affermato, richiamando proprio la giurisprudenza della Suprema Corte, che: "neppure il pagamento non autorizzato di un debito scaduto comporterebbe, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della "par condicio" sia diretta a



frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato (in tal senso, Cass., Sentenza n. 7066 del 11/04/2016)".

Proprio la sentenza n. 7066/2016 chiarisce poi che: *"Né l'una, né l'altra di tali condizioni ricorrevano nel caso di specie, atteso che il pagamento era stato effettuato in esecuzione di un contratto pendente che, in caso di inadempimento, si sarebbe risolto determinando un aggravio del debito tributario, che sarebbe stato maggiorato delle sanzioni"*.

Esattamente come nel caso di specie con la conseguenza che: *"il pagamento, che non comportava una diminuzione, bensì un accrescimento, del patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori concordatari, non poteva perciò ritenersi atto di straordinaria amministrazione nè tantomeno, atto di frode, volto a pregiudicare le possibilità di ripartizione dell'attivo secondo i tempi e le percentuali indicati nella proposta."* (così, ancora, Cass. n. 7066/2016).

Occorre aggiungere che va comunque condiviso quell'orientamento, già espresso in modo inequivoco dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale: *la pendenza di una procedura di concordato preventivo non può considerarsi alla stregua di una "disposizione legislativa" che consenta di sospendere il pagamento di contributi previdenziali e ciò per la ragione che una procedura di concordato preventivo si apre solo per volontà del debitore, di guisa che le limitazioni ad effettuare i pagamenti, conseguenti alla domanda presentata dal debitore, debbono in*



definitiva ascrivarsi ad un atto volontario del debitore, e non ad una disposizione legislativa (cfr.TAR Piemonte 544 del 27.03.2015).

Per le esposte ragioni di carattere assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate dai convenuti, il ricorso cautelare deve essere respinto.

Stante la difformità degli orientamenti giurisprudenziali relativi alle questioni trattate, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

respinge il ricorso cautelare;

spese compensate.

Roma lì 3 maggio 2019

IL GIUDICE

Dott. Umberto Buonassisi

